



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 01 – 02 SETTEMBRE 2021

Riunione del 01/09/2021

**101.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Scibetta Massimo Calogero**
- **Tipa Giuseppe**
- **Castronovo Leonardo**
- **Piazza Calogero**
- **Orlando Giuseppe**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Si è riunito all'udienza del 1 Settembre 2021 per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

Scibetta Massimo Calogero, Tipa Giuseppe, Castronovo Leonardo, Piazza Calogero e Orlando Giuseppe, per la violazione degli artt. 1, 16, 21, 50 e 51 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 1, 6,7,10, 74, 75 e 103 lett. a) Reg. Giur., 27, 29 e 33 Regolamento di Amministrazione e Contabilità Fipav vigente, 9, 17 e 20, Contabilità-Strutture Territoriali Fipav nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver, in concorso tra loro e nella loro qualità all'epoca dei fatti rispettivamente di Presidente il primo e di Consiglieri gli altri del CT FIPAV AKRANIS, disatteso le norme sulla gestione amministrativa e tenuta contabile del CT Fipav Akranis nonché per aver impiegato ed utilizzato le risorse finanziarie disponibili del CT Fipav Akranis per eseguire pagamenti a saldo per spese di viaggio, compensi ed onorari in favore di



professionisti per il patrocinio e l'assistenza difensiva personale nel procedimento disciplinare n. 104/2018-19”

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A seguito di deferimento della Procura Federale Reg. n. REG. N. 72/2020-21, il Tribunale fissava l'udienza del 1 Settembre 2021 in videoconferenza, per la discussione. Per la Procura federale era presente il sostituto procuratore Avv. Edoardo Spighetti che illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare per i fatti ascritti nei confronti di tutti gli incolpati, con la sanzione della sospensione per giorni 30.

Risultava collegato il sig. Massimo Calogero SCIBETTA che si riportava alle memorie personalmente depositate anche dinanzi alla procura eccependo come le contestazioni di cui all'atto di deferimento siano pervenute a distanza di mesi dal commissariamento del comitato. L'incolpato affermava altresì che se gli fosse stato tempestivamente contestato l'errore commesso, vista anche l'esiguità delle somme, avrebbe restituito prontamente l'importo.

Il sig. Giuseppe Tipa ha tentato di intervenire ma in assenza di collegamento audio ha inviato una comunicazione con la quale dichiarava di aderire a quanto detto dal sig. Scibetta.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti di cui all'atto di deferimento risultano provati dalla relazione del Commissario Straordinario CT Fipav Akranis, Avv. Davide Anzalone, del 12.03.2021 e non contestati dagli incolpati.

L'azione posta in essere dai componenti del CT Akranis sigg.ri Scibetta Massimo Calogero, Tipa Giuseppe, Castronovo Leonardo, Piazza Calogero non è sicuramente lecita visto che le spese per l'assistenza di un difensore di fiducia per la difesa nel procedimento disciplinare, a mente dell'art.10 del Regolamento giurisdizionale, rimangono a carico dell'incolpato; lo stesso deve dirsi per le spese del viaggio, che non è stato certamente effettuato per motivi istituzionali.

La scriminate addotta dal sig. Scibetta che riteneva legittima l'azione poiché il procedimento riguardava l'intero consiglio, non può essere accolta poiché



l'incolpazione del Tribunale era ed è rivolta ai singoli tesserati che hanno violato una norma.

Anche l'eccezione circa la tardività della contestazione deve essere disattesa poiché il procedimento è iniziato su comunicazione alla Procura del Segretario Generale, nel momento in cui ha ricevuto la relazione finale del Commissario nominato.

Per quanto riguarda invece il tesserato Orlando Giuseppe, lo stesso non ricopriva funzioni di consigliere del comitato e quindi non ha preso parte alle decisioni; inoltre il suo nominativo non risulta nella ricevuta di pagamento del professionista che ha assistito gli incolpati nel procedimento.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di sanzionare:

1) Il sig. Massimo Calogero SCIBETTA, il sig. Giuseppe TIPA, il sig. Leonardo CASTRONOVO, il sig. Calogero PIAZZA con la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 30.

1) Dispone non doversi procedere nei confronti del sig. Orlando Giuseppe

Roma, 01 settembre 2021.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 02 settembre 2021